

COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.58 Del 26.04.2018	OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679-DETERMINAZIONI
--------------------------------	--

L'anno Duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 13,00 nella Casa Comunale- convocata dal Sindaco secondo le solite modalità, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO FERRAIUOLO <i>Sindaco</i>	x	
EVA LA TORRACA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	x	
MICHELE NOCERINO <i>Assessore</i>		x
MARIA GELSOMINA CALIFANO <i>Assessore</i>	x	
GIUSEPPE MAZZELLA <i>Assessore</i>	x	
TOTALE	4	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione

Comune di Ponza

N. 0006121 28/06/2018



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- (i) il Regolamento (EU) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla circolazione di tali dati che ha abrogato la Direttiva 95/46/CE /Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- (ii) il d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 comunemente chiamato Codice in materia di protezione dei dati personali;
- (iii) il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii avente ad oggetto gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pp. AA.;
- (iv) le linee Guida del Garante Privacy ed in particolare quelle attinenti: la profilazione on line (19 marzo 2015); il trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri Enti obbligati (15 maggio 2014); il trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web (2 marzo 2011); il trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico (14 giugno 2007); il trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di Enti Locali (19 aprile 2007) e infine quelle inerenti la posta elettronica e Internet;

Tenuto conto che il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali è entrato in vigore il 24 maggio 2016 con termine per gli Stati membri di adeguarsi alle previsioni ivi contenute entro il 25 maggio 2018;

Considerato che:

- (i) l'attuazione del Regolamento UE comporta un cambiamento anche culturale poiché i cittadini, con le nuove disposizioni, sono al centro del sistema e agli stessi viene riconosciuto un livello elevato e uniforme di tutela dei dati e soprattutto un maggiore controllo sugli stessi. Sono riconosciuti infatti ai cittadini: il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all'oblio (riconosciuto fino ad ora solo a livello giurisprudenziale), il diritto di essere avvertiti dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle imprese delle violazioni dei loro dati personali (data breach notification) entro 72 ore, il diritto di proporre reclamo o ricorso giurisdizionale nei confronti dell'autorità di controllo, del titolare e del responsabile del trattamento sia quale interessato singolo sia conferendo mandato ad

organismi di rappresentanza nonché, il diritto di ottenere il risarcimento dei danni causato dalla violazione del regolamento;

(ii) il Garante per la protezione dei dati personali sta svolgendo un ruolo chiave, nella complessa opera di armonizzazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali oggi vigenti e dei propri precedenti provvedimenti generali dal forte impatto sulle Pubbliche Amministrazioni (posta elettronica ed internet, videosorveglianza, amministratori di sistema, trasparenza on line) rispetto ai nuovi principi, istituti e responsabilità previsti dal nuovo testo;

(iii) il citato Regolamento impone una forte responsabilizzazione poiché la protezione dei dati personali diventa un "asset strategico" delle PP.AA. - che deve essere valutato prima, già nel momento di progettazione di nuove procedure, prodotti e servizi, (principi "data protection by design" e "data protection by default") - e non più un mero adempimento formale;

Dato atto che ogni Amministrazione ha l'obbligo:

(i) prima di procedere al trattamento, di effettuare una Valutazione dell'Impatto Privacy (c.d. DPIA "data protection impact assessment"), allorché lo stesso preveda l'uso di nuove tecnologie, tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La valutazione di Impatto Privacy richiede una puntuale e documentata analisi dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;

(ii) di rendicontazione (c.d. "principio di accountability") ossia, di garantire e dimostrare: di aver adottato misure di sicurezza adeguate ed efficaci a protezione dei dati personali e che i trattamenti sono conformi con i principi e le disposizioni del Regolamento Europeo ivi compresa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate. Al fine di poter dimostrare la conformità alle disposizioni del Regolamento, viene previsto l'obbligo di tenuta di un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità con relativa descrizione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative il quale, su richiesta, deve essere messo a disposizione dell'autorità di controllo;

(iii) di nominare al proprio interno una nuova figura: il "Data Protection Officer" (responsabile della protezione dei dati personali) che deve sempre essere "coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali". Il Data Protection Officer (di seguito anche DPO) dovrà presidiare i profili privacy organizzativi attraverso un'opera di sorveglianza sulla corretta applicazione del regolamento europeo, della normativa privacy e della normativa interna, sull'attribuzione delle responsabilità, sull'informazione, sensibilizzazione e formazione del personale attraverso un'attività anche di consulenza, riferendo direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento. Il Data Protection Officer costituirà un punto di riferimento e di contatto per i cittadini che potranno rivolgersi allo stesso per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento Europeo. Nell'eseguire i propri compiti il Data Protection Officer considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;

(iv) di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,

dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

Atteso quindi che l'Ente deve avviare un processo organico e sistemico di revisione del sistema di protezione dei dati personali nell'organizzazione interna in applicazione del nuovo Regolamento Europeo sulla privacy ed in particolare:

(i) attuare un sistema strutturato e integrato con il sistema della Trasparenza e dell'Accesso, quale strumento essenziale di verifica della correttezza dell'azione amministrativa;

(i) incaricare con atti formali tutti i soggetti che rappresentano i principali responsabili del trattamento dei dati personali;

(iii) individuare i principali soggetti coinvolti nelle diverse responsabilità dei trattamenti dei dati personali;

(iv) individuare e nominare il predetto Responsabile per la protezione dei dati personali;

Visto in particolare l'art. 37 del più volte richiamato Regolamento secondo cui gli organismi pubblici sono tenuti a designare un Responsabile della protezione dei dati (*Data Protection Officer* o *DPO*) che assicuri una gestione corretta dei dati personali negli organismi pubblici, il quale può, ai sensi del comma 6, essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere la funzione in base ad un contratto di servizio;

Visto altresì l'art. 39 che attribuisce al DPO i seguenti compiti:

(i) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

(ii) sorvegliare sull'osservanza e sull'attuazione del Regolamento Europeo, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

(iii) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Europeo;

(iv) cooperare con il garante per la protezione dei dati personali;

(v) fungere da punto di contatto per l'Autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento Europeo, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

(vi) eseguire i propri compiti considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento stesso;

(vii) riferire al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

Preso atto che in ragione dei compiti sopra indicati, è necessario che il DPO:

(i) non si trovi in situazione di conflitto di interesse e non sia coinvolto in decisioni su misure tecniche organizzative nonché nelle decisioni sulle finalità del trattamento né ricopra ruoli gestionali;

(ii) abbia una conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dati;

(iii) abbia un elevato standard deontologico;

(iv) sia designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e della prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'art. 39 del Regolamento UE;

Accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare il personale in servizio in quanto sprovvisto delle necessarie competenze professionali in materia;

Considerata la necessità di ottemperare alle disposizioni e agli obblighi derivanti dal Regolamento Europeo in oggetto e quindi individuare un DPO esterno che supporti l'Amministrazione Comunale nello svolgimento dei seguenti adempimenti:

(i) redazione ed aggiornamento dello schema di Regolamento Comunale per la gestione della privacy;

(ii) predisposizione del Registro delle attività di trattamento da adottare con apposita deliberazione;

(iii) individuazione dei trattamenti di maggior rischio e redazione della valutazione d'impatto;

(iv) attuazione ovvero aggiornamento delle misure tecniche ed organizzative e degli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;

(v) indicazione delle azioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni AGID in materia di misure idonee per la sicurezza informatica;

(vi) programmazione di sessioni periodiche di consulenza;

(vii) formazione interna del personale;

Ritenuto pertanto di:

- (i) dare indirizzo a tutti i Responsabili di area di porre in essere tutte le azioni ritenute opportune per l'attuazione nell'Ente di quanto disposto dal citato Regolamento Europeo n. 679/2016;
- (ii) dare mandato al Sindaco di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla nomina, mediante proprio decreto, di un Data Protection Officer esterno che supporti l'Amministrazione nella realizzazione dei diversi adempimenti sopra richiamati fino ad un massimo di anni 3 dando atto sin d'ora che l'incarico de quo potrà essere rinnovato/prorogato nei termini di legge qualora ciò risultasse necessario;
- (iii) dare indirizzo Responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere tutti gli atti amministrativi antecedenti e successivi alla nomina Sindacale di cui sopra, ivi compresi l'assunzione del relativo impegno di spesa e la stipula del contratto di servizio con il professionista individuato;

Visto il Bilancio di Previsione triennio 2018/2020 approvato dall'Ente con delibera di Consiglio Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime favorevole

DELIBERA

- 1. Di Approvare** l'avvio del processo di adeguamento, a livello organizzativo ed informatico, dell'azione amministrativa alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016/679.
- 2. Di Dare Indirizzo** a tutti i Responsabili di area di porre in essere tutte le azioni ritenute opportune per l'attuazione nell'Ente di quanto disposto dal predetto Regolamento Europeo.
- 3. Di Dare Mandato** al Sindaco di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla nomina, mediante proprio decreto, di un Data Protection Officer esterno che supporti l'Amministrazione nella realizzazione dei diversi adempimenti sopra richiamati fino ad un massimo di anni 3 dando atto sin d'ora che l'incarico de quo potrà essere rinnovato/prorogato per gli anni successivi qualora ciò risultasse necessario.
- 4. Di Dare Indirizzo** al Responsabile dell'Area Amministrativa di porre in essere tutti gli atti amministrativi antecedenti e successivi alla nomina Sindacale di cui sopra, ivi compresi l'assunzione del relativo impegno di spesa e la stipula del contratto di servizio con il professionista individuato.

5. Di Dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: Parere non richiesto, in quanto atto di indirizzo.

-per la regolarità contabile: Parere non richiesto, in quanto atto di indirizzo.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ferraiuolo	f.to Dott. Raffaele Allocca

Il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. _____ a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 267

che la presente deliberazione è:

(X) Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000

() Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

Il Segretario Comunale
Dott. Raffaele Allocca